

---

DECRETO 6 febbraio 2001, n. 132

Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

Vigente al: 26-11-2019

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'[articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), come modificato dall'[articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186](#), che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'[articolo 17 della legge n. 84 del 1994](#) come modificato dall'[articolo 3 della legge n. 186 del 2000](#) che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988](#), n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio 2001, al Presidente del Consiglio dei Ministri:

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#).
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
  - b) per "la legge" la [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), e successive modificazioni.

Art. 2.

Servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.
5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da

parte dell'autorita' competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.

#### Art. 3.

#### Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali e' rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorita' competente per uno o piu' servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione.
2. L'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la piu' ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
3. L'autorita' competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attivita' che intende svolgere, nonche' del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parita' di condizioni in caso di piu' domande e' da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo piu' favorevoli per l'utente.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorita' competente puo' comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorita'.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorita' competente secondo modalita' preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.
6. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilita' di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza puo' essere dichiarata per le seguenti ipotesi:
  - a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
  - b) omesso pagamento del canone annuale;
  - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attivita' autorizzate;
  - d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.
7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorita' competente fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.

#### Art. 4.

#### Requisiti

1. L'autorita' competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualita' dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicita' preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
2. Non puo' essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di societa', agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.
3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non puo' essere autorizzata ad esercitare ne' direttamente ne' indirettamente le attivita' di cui all'articolo 16 della legge, ne' deve essere detenuta da una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge.
4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attivita' di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:
  - a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;
  - b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio dell'altra;
  - c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.

Art. 5.  
Registro dei servizi portuali

1. L'autorita' competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.
2. Nel registro devono essere indicati:
  - a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella societa' stessa;
  - b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;
  - c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
  - d) il nome e cognome di un eventuale procuratore;
  - e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;
  - f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;
  - g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione;
  - h) le tariffe relative ai servizi da svolgere.
3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.

Art. 6.  
Vigilanza

1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorita' competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attivita' la piu' ampia trasparenza e garantiscono parita' di trattamento a parita' di condizioni.
2. L'autorita' competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorita' portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, lettera c\), della legge n. 84 del 1994](#).
3. L'autorita' competente, ferma restando la responsabilita' in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.  
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: Bersani

Visto, il Guardasigilli: Fassino  
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001  
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto  
del territorio, registro n. 1, foglio n. 141

---